

Decreto n. 145/2014

Oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI FINANZIATE DA TERZI E PER LE ATTIVITA' IN CONTO TERZI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI"

IL RETTORE

- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 9 maggio 2012 ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2014;
- **VISTA** la delibera del 22 dicembre 2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato il regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione di un Regolamento per la disciplina delle attività istituzionali finanziate da terzi e delle attività in conto terzi dell'Istituto Universitario di Studi Superiori;

DECRETA

ART.1 - E' emanato il Regolamento per la disciplina delle attività istituzionali finanziate da terzi e delle attività in conto terzi dell'Istituto Universitario di Studi Superiori come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Pavia, 22 dicembre 2014



IL RETTORE
prof. Michele Di Francesco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI FINANZIATE DA TERZI E PER LE ATTIVITA' IN CONTO TERZI DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le attività istituzionali finanziate da terzi e le attività in conto terzi aventi ad oggetto prestazioni di ricerca, di consulenza, di formazione a favore di committenti esterni, nonché le convenzioni di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica in attuazione dell'art. 16 dello Statuto e art. 60 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Istituto Universitario di Studi Superiori.
2. Per quanto riguarda le prestazioni conto terzi svolte dal personale medico-universitario in convenzione con strutture del Servizio Sanitario Nazionale, trovano applicazione le disposizioni contenute nella convenzione sottoscritta tra l'Istituto e la struttura sanitaria interessata.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per attività istituzionali finanziate da terzi le attività di didattica o di ricerca svolte dall'Istituto nel suo esclusivo o prevalente interesse istituzionale, nell'ambito di progetti finanziati o co-finanziati da enti privati o pubblici.
2. Ai fini del presente Regolamento, le attività per conto terzi sono così classificate:
 - a) attività di ricerca;
 - b) attività di consulenza;
 - c) attività di formazione;
 - d) attività di servizi e/o prestazioni a tariffario.

ART. 3 - ATTIVITA' DI RICERCA PER CONTO TERZI

1. Per attività di ricerca si intende l'attività di ricerca pura o applicata commissionata da terzi.
2. I contratti che regolano lo svolgimento di prestazioni di ricerca prevedono obiettivi e tempi di svolgimento definiti. Il responsabile scientifico è un docente dell'Istituto.

Art. 4 - ATTIVITA' DI CONSULENZA PER CONTO TERZI

1. Si intende come prestazione di consulenza l'attività che porta all'emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento per la sicurezza, collaudi, studi a carattere monografico, nonché alla soluzione di problemi specifici

posti dal committente, oppure alla redazione di relazioni inerenti risultati di verifiche o prove.

2. Le eventuali analisi, prove e tarature con richiesta di certificato, che si rendessero necessarie nel corso della consulenza, formeranno oggetto di distinte prestazioni secondo quanto indicato al successivo art. 6 del presente Regolamento.

3. I contratti che regolano lo svolgimento di consulenza, anche a carattere continuativo ovvero periodico, prevedono di norma, per le singole prestazioni, tempi di esecuzione limitati. La responsabilità della consulenza è affidata a personale docente.

ART 5 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER CONTO TERZI

1. Per attività di formazione si intende la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di corsi, seminari, cicli, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione e di ogni attività ad essi connessa che impegnino il personale dell'Istituto.

2. Le prestazioni di cui al presente articolo non devono assumere carattere concorrenziali o conflittuale con le attività istituzionali dell'Istituto.

3. La responsabilità dell'attività di formazione è affidata a personale docente.

ART 6 - PRESTAZIONI A TARIFFARIO PER CONTO TERZI

1. Si intendo prestazioni a tariffario le prestazioni tecniche, routinarie, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente.

2. La responsabilità è affidata a personale docente e/o personale tecnico amministrativo altamente qualificato dell'Istituto.

ART. 7. APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. L'approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti oggetto delle attività istituzionali finanziate da terzi e di tutti gli atti preliminari (quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di proposte progettuali o le dichiarazioni di interesse) sono di competenza del Rettore, che informa il Consiglio di amministrazione degli atti approvati o sottoscritti.

2. I contratti aventi ad oggetto le prestazioni in conto terzi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Rettore o da un suo delegato.

3. I contratti aventi ad oggetto le prestazioni in conto terzi devono essere redatti in conformità del presente Regolamento e contenere i seguenti elementi e sulla base di una schema tipo deliberato dal Consiglio di Amministrazione :

- Dati identificativi dei contraenti;
- Oggetto della prestazione e descrizione dell'attività commissionata;

- Nominativi dei responsabili scientifici della prestazione nell'ambito dell'Istituto;
- Individuazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;
- Individuazione del corrispettivo, del termine e delle modalità di pagamento;
- Indicazione delle eventuali forniture di beni o servizi utili allo svolgimento delle attività;
- Indicazione dell'eventuale ricorso a consulenze esterne;
- Tutela marchio e logo "IUSS";
- Proprietà dei risultati della prestazione commissionata;
- Foro competente;
- Modalità di risoluzione delle controversie.

ART. 8 - CONVENZIONI PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E/O SUPPORTO ALLA DIDATTICA.

1. L'Istituto può stipulare convenzioni per sviluppare ricerche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, ovvero al fine di avvalersi di strutture, attrezzature e servizi extrauniversitari per lo svolgimento di attività di ricerca e/o di attività di supporto alla didattica universitaria.
2. Le convenzioni per collaborazione scientifica vengono attuate sulla base di un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'Istituto e del contraente. Tali convenzioni sono, di norma, a titolo gratuito.
3. Un'apposita clausola della convenzione deve regolare il regime dei risultati della collaborazione, prevedendo il rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale tra le parti per il caso in cui i risultati stessi siano brevettabili.
4. La convenzione deve prevedere, inoltre, le indicazioni sulle modalità di accesso alle rispettive strutture e gli estremi delle rispettive coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile
5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
6. Il Rettore, o un suo delegato, procede alla loro stipulazione.

ART. 9 - PERSONALE COINVOLTO

1. Il personale coinvolto a qualsivoglia titolo in attività istituzionale finanziata da terzi o in attività in conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.
2. Qualora parte dell'attività istituzionale finanziata da terzi o dell'attività commissionata non possa essere svolta dal personale dell'Istituto, può essere fatto motivatamente ricorso a collaboratori esterni provvisti dei requisiti tecnico-professionali richiesti nel rispetto delle procedure contenute nel "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni per lavoro autonomo" dell'Istituto.

3. La attività istituzionale finanziata da terzi commissionate e le attività commissionate da terzi possono essere svolte da tutto il personale dipendente dell'Istituto (docente, ricercatore, tecnico e amministrativo) ivi compreso il personale a tempo determinato in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali.

ART. 10 - PRELIEVI SULLE ENTRATE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI FINANZATE DA TERZI

1. Sulle entrate derivanti dalle attività istituzionali finanziate da terzi si applicano:

a. un prelievo destinato a coprire i costi indiretti imputabili alle attività istituzionali finanziate da terzi, sostenuti dall'Istituto: in relazione all'incidenza dell'utilizzo delle risorse è stabilita, con Decreto del Rettore, la quota di prelievo, che non può essere inferiore al 4% delle entrate;

b. un prelievo pari all'5% destinato ad alimentare un Fondo di ricerca dell'Area;

c. un prelievo pari al 3%, con il quale è alimentato un Fondo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo utilizzato per l'erogazione di indennità al personale tecnico-amministrativo.

3. Le seguenti entrate sono escluse dai prelievi di cui al presente articolo:

a. finanziamenti erogati dal MIUR, dal CNR, dal Fondo Sociale Europeo, nonché fondi assimilati, qualora esplicite disposizioni normative escludano i prelievi medesimi;

b. i contributi finalizzati all'istituzione di borse di studio e per assegni di ricerca, anche nell'ambito di contratti di ricerca in cui siano espressamente previsti;

c. le entrate da convenzioni stipulate con soggetti terzi allo scopo di supportare la gestione di attività didattiche istituzionali;

d. le entrate che l'Istituto, quale coordinatore di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea o altri progetti assimilabili, gestisce temporaneamente al solo scopo di trasferirle ad altri partner.

4. Altre esclusioni possono essere deliberate per casi specifici dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.

5. Nel caso di disposizioni contrattuali aventi un contenuto diverso e espressamente derogatorio rispetto alle norme del presente articolo, si applicano le disposizioni del committente o dell'ente finanziatore. È fatta salva altresì l'applicazione delle clausole inserite in convenzioni o contratti in materia di corsi di formazione commissionati da enti pubblici con proprie normative specifiche.

6. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il prelievo sull'entrata, a causa per effetto di criteri di eleggibilità dei costi ovvero modalità di rendicontazione fissati dall'ente finanziatore, il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato sulle spese di personale strutturato rendicontato

o in alternativa sulle spese generali previste. La scelta della voce sul quale effettuare il prelievo e la determinazione delle percentuali è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITA' IN CONTO TERZI

1. La determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle prestazioni della attività in conto terzi incluse nel presente Regolamento deve essere determinato in modo da assicurare la copertura dei costi da sostenere per lo svolgimento della prestazione tenendo conto:

- delle spese d'acquisto e/o di utilizzo di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche, nonché del costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- dei costi per l'impiego dei materiali di consumo e di cancelleria;
- del costo derivante dall'impiego di personale docente e tecnico-amministrativo necessario per l'esecuzione della prestazione;
- spese generali di Amministrazione (10%);
- del costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
- del costo relativo ad eventuali prestazioni professionali esterne;
- del costo relativo all'eventuale compartecipazione alle spese deposito brevetti.

3. Nella determinazione dei corrispettivi va tenuta presente altresì la percentuale da detrarre a favore del Fondo per la ricerca del Area nonché la quota destinata al Fondo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo ed ogni eventuale altra voce di spesa incidente sul costo globale della prestazione.

4. Il corrispettivo ed il prospetto di ripartizione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

5. Il corrispettivo da richiedere per le prestazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento deve essere determinato sulla base di un apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Il tariffario dell'Istituto dovrà tener conto dei tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati.

ART. 12 - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'UTILE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN CONTO TERZI

1. E' da considerarsi utile ciò che dall'intero corrispettivo rimanga detratte le seguenti spese:

- spese per acquisto e/o ammortamento di apparecchiature;

- spese per l'impiego di materiale di consumo e di calcolo;
- spese di viaggio e missione del personale;
- rimborso all'Amministrazione delle spese generali da calcolarsi forfettariamente nel 10% del corrispettivo;
- eventuali altre spese indispensabili per l'esecuzione delle prestazioni quali quelle per l'uso di apparecchiature o strutture non di proprietà della Scuola o per il ricorso a collaboratori esterni.

2. L'utile così determinato viene quindi ripartito con i seguenti limiti:

a) 20% al Fondo per la ricerca dell'Area

b) 10 % al Fondo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo

c) 70 % a disposizione del responsabile scientifico che può destinarlo a fondi per la ricerca o a remunerazione del personale interno che ha collaborato attivamente alle attività, salvo gli ulteriori vincoli rispetto all'importo totale del contratto (T), come previsti dall'allegato 1

Gli importi di cui ai punti b) e c) devono intendersi comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Per i dottorandi, i borsisti di post-dottorato e gli assegnisti di ricerca non si procede alla remunerazione secondo le modalità di cui al precedente punto c) qualora la borsa o l'assegno sia attribuito sul contratto oggetto di ripartizione.

La parte di utile effettivo eventualmente restante a seguito di tutti i prelievi e dei compensi al personale è ulteriormente assegnata al Fondo per la ricerca dell'Area di cui al punto a).

ART. 13 - FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Le quote assegnate al Fondo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo sono ripartite tra il personale tecnico ed amministrativo che non abbia collaborato alle singole prestazioni, secondo criteri emanati separatamente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - REMUNERAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

1. L'importo di cui al punto c) del II comma del precedente art. 12 viene erogato nella misura massima del 60% dei proventi globali per le prestazioni di cui ai precedenti artt. 3, 4,5 e 6. Il personale interno dell'Istituto che ha collaborato alla prestazione è liquidato in conformità alla proposta del Consiglio di cui all'art. 35 comma 8 dello Statuto..

2. A tal fine il responsabile dell'attività trasmette all'Amministrazione una dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione del personale interno.

3. La remunerazione del predetto personale potrà avvenire solo se la prestazione resa risulta strettamente connessa all'esecuzione del contratto di cui al presente regolamento e dovrà essere commisurata alla relativa quota partecipazione.

ART. 15 - TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA'

1. La titolarità dei risultati e il diritto di brevetto sono attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.
2. Sono garantiti all'inventore e all'Istituto i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate con il committente.

ART. 16 UTILIZZO DEL NOME E/O LOGO DELL'ISTITUTO

1. L'utilizzo del nome e/o del logo dell'Istituto potrà essere consentito solo previa apposita autorizzazione da parte dell'Istituto, che dovrà contenere anche la relativa pattuizione economica.

ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento e le modalità di ripartizione dei corrispettivi potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di amministrazione.
2. Nei contratti di cui al presente regolamento può essere presa in considerazione l'istituzione di borse di studio.
3. I Responsabili delle Aree e i Responsabili dei Settori dovranno accertare la compatibilità dello svolgimento delle prestazioni per conto terzi con l'assolvimento dei compiti istituzionali e con l'attività di studio e di ricerca del personale interno.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Istituto e si applica alle attività oggetto del presente Regolamento avviate successivamente al primo gennaio 2015.

Allegato 1

SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

SPESE

S1 Acquisto e/o ammortamento e/o manutenzione apparecchiature

S2 Materiali di consumo e spese di calcolo

S3 Missioni personale

S4 Retribuzioni personale esterno

S5 Apparecchiature esterne

S6 Attività promozionali

S7 Spese generali amministrazione

UTILI

U1 Fondo ricerca dell'Area

U2 Fondo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo

U3 A disposizione del responsabile scientifico da destinare fondo per la ricerca o a remunerazione del personale interno che ha collaborato attivamente alle attività

VINCOLI DA RISPETTARE

$$S=S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7$$

$$U=U1+U2+U3$$

$$T=S+U$$

$$S7 = 0,10 T$$

$$U1 = 0,20 U \quad U2 = 0,10 U \quad U3 = 0,70 U$$

$$U3 \leq 0,60 T$$

U2 e U3 sono comprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali